



Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

Roma, 24 Luglio 2014

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORGANISMI DELLA FISCALITA' E SUL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO

A.G. n.99 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali”

Si ringrazia il Presidente Mauro Maria Marino e i componenti Senatori della Commissione per l’invito e la possibilità concessa alla nostra Associazione, quale organizzazione di esperti del settore, di esprimere il proprio parere sullo schema di Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali.

Nel merito, l’esposizione riguarderà solo gli articoli per i quali suggeriamo alcune eventuali modifiche. Per i restanti, condividiamo l’intervento di semplificazione.

Capo 1 Semplificazioni persone fisiche

Artt.1-9 Dichiarazioni redditi precompilata

Dall’esame degli articoli 1-9 si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, una volta effettuata la prevista raccolta dati, entro il 15 aprile 2015, renderà disponibile ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati, che possono avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nel 2014.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile, direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ad un professionista o CAF-dipendenti abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente.

In presenza dei previsti requisiti i coniugi potranno congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, potrà essere presentata dichiarazione congiunta ad un CAF o professionista ovvero al sostituto d’imposta. In ogni caso, resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

I termini di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730 saranno unificati al 7 luglio. Per i CAF e i professionisti rimarrà l’obbligo di rilasciare il visto di conformità sui modelli 730.

L’attività di verifica della conformità sarà effettuata su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione e comporterà l’assunzione delle previste responsabilità. In particolare, oltre alla sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro per visto infedele, i soggetti certificatori saranno tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.

La presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata direttamente o per tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale comporterà l’inibizione dell’Agenzia delle Entrate della possibilità di effettuare il controllo formale sui dati



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

forniti dai sostituti d'imposta, delle certificazioni e sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi. Tale esclusione non si applicherà qualora la dichiarazione precompilata venga modificata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Con il modello 730 precompilato, quindi, si dovrebbe non solo semplificare la vita del contribuente, evitandogli l'onere e i costi di recarsi al CAF o dal professionista abilitato, ma anche ridurre drasticamente la possibilità di errori e sanzioni.

Le buone intenzioni del Legislatore si scontrano però, visto il testo normativo, con una realtà fattuale completamente diversa da quella auspicata.

Infatti, il modello 730 precompilato, che è lo stampato che dovrà essere usato dai contribuenti dipendenti e pensionati per comunicare all'Agenzia delle Entrate i propri redditi, sarà disponibile per espressa disposizione normativa, solo per via telematica attraverso una procedura di registrazione al sito delle Agenzie delle Entrate.

Con questa disposizione sembra non tenersi in debito conto che una gran parte dei soggetti a cui è diretto il 730 precompilato ha una scarsissima, se non nulla, predisposizione all'informatica. Le statistiche Istat, più recenti, certificano infatti che l'uso del pc tra gli anziani tra 65 e 74 anni è del 9,9%. Pertanto, contrariamente a quanto auspicato, la previsione della disponibilità del mod. 730 precompilato solo per via telematica avrà come effetto quello di aggravare costi ed incombenze a carico dei contribuenti.

Questi dovranno, infatti, recarsi una prima volta dal CAF o dal professionista per avere la disponibilità del mod. 730 precompilato e in caso di dati errati o non presenti dovranno nuovamente recarsi dal CAF o dal professionista per effettuare le opportune modifiche.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Inoltre, la procedura prevista con la modifica del mod. 730 in modello precompilato, lungi dal produrre una reale semplificazione e riduzione di costi per il contribuente avrà come unica conseguenza quella di portare ad un graduale abbandono dell'utilizzo di questo modello.

Come già precisato, la presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata comporterà l'inibizione dell'Agenzia delle Entrate della possibilità di effettuare il controllo formale sulla dichiarazione. Diversamente, se il contribuente intenderà effettuare delle modifiche, la procedura subirà un'ulteriore complicazione attraverso l'intervento del CAF o di un professionista abilitato con l'obbligo di rilasciare il visto di conformità.

Ricordiamo che l'attività di verifica della conformità dovrà essere effettuata su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione e comporterà l'assunzione delle previste responsabilità.

In altri termini, per esemplificare, con questa procedura il legislatore ha previsto che l'Agenzia delle Entrate avrà l'onere di compilare la dichiarazione dei redditi del contribuente, mentre il CAF o il professionista abilitato dovrà verificarne la regolarità assumendosi ogni responsabilità e lasciando indenne sia l'Agenzia delle Entrate che lo stesso contribuente. Viene così introdotta una nuova figura di responsabilità civile per *dichiarazioni compilate dal Fisco*. E il controsenso giuridico non termina qui.

Infatti, trascurando l'ipotesi di concorso già disciplinato dal D.Lgs.n.472 del 1997, la sanzione in cui incorreranno i professionisti o il CAF, per essere caduti in errore su dati forniti dal fisco o dal contribuente, si identifica nella somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

E' di tutta evidenza che ciò creerà nel nostro ordinamento tributario una nuova figura di soggetto passivo di imposta, di dubbia costituzionalità, che non è collegato alla produzione del reddito ma alla verifica di esso. In questo modo il contribuente percettore del reddito in caso di errore nella dichiarazione non dovrà versare le imposte non pagate in quanto esse dovranno essere versate dal soggetto abilitato alla verifica della regolarità della dichiarazione.

Alla luce di quanto esposto, è facile rilevare che, il 730 precompilato non produrrà nessuna semplificazione nè tantomeno una riduzione di costi, che invece aumenteranno fortemente in relazione all'aumentata responsabilità dei CAF e dei professionisti.

La procedura avrà un ulteriore effetto distorsivo per effetto del congiunto interesse dei contribuenti (minor costo dell'attività professionale) e dei professionisti e dei centri di assistenza fiscale (minore responsabilità) nel convogliare l'obbligo dichiarativo verso il modello Unico.

La semplificazione degli adempimenti relativi al modello 730, con la riduzione drastica della possibilità di errori e sanzioni, si potrà verificare unicamente con l'assunzione di ogni responsabilità da parte dell'Agenzia delle Entrate sui dati contenuti nel modello 730 precompilato e lasciando la responsabilità delle correzioni unicamente al contribuente, salvo dolo o colpa grave del professionista o del CAF.

In conclusione si ritiene che il vigente sistema normativo ed organizzativo concernente il modello 730, in quanto unico modello fiscale assistito, attui già criteri di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e che le proposte di modifica, se pur condivisibili in linea di principio, non possono trovare pratica attuazione almeno nel breve periodo per le difficoltà precedentemente esposte.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Art.10 Spese vitto e alloggio professionisti

La proposta ci trova pienamente d'accordo pur ribadendo la necessità di dover superare anche l'attuale limite di deducibilità del 50% delle spese di aggiornamento professionale. Pertanto si richiede di ampliare il presente articolo con riferimento alle predette spese di aggiornamento professionale con deducibilità al 100% dal reddito del professionista.

Art.11 Società tra professionisti

Il testo proposto determinerà, sulla base dell'attuale normativa, due diverse forme di imposizione riguardante le società professionali con riferimento alla Legge n.183 del 12 novembre 2011 e la Legge n.4 del 14 febbraio 2013. Infatti tale ultima norma consente alle professioni non organizzate in ordini o collegi di esercitare l'attività sotto forma societaria producendo redditi di impresa. A nostro parere in termini di reale semplificazione, sarebbe opportuno assoggettare tutti i redditi professionali prodotti in forma associata alla stesso regime fiscale che, proponiamo, sia quello di impresa al fine di rendere competitive le società professionali italiane rispetto ai partner europei.

Capo 2 Semplificazioni per i rimborsi

Art.14 Esecuzione rimborsi Iva

Il testo proposto prevede per i rimborsi di ammontare superiore a 15mila euro che l'istanza possa recare il visto di conformità di un soggetto abilitato. Come più volte affermato anche in altra sede, al fine di ridurre i costi amministrativi delle imprese e gli adempimenti, sarebbe opportuno eliminare le previsioni del visto di conformità sulle



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

dichiarazioni o quantomeno consentire che lo stesso sia apposto dal professionista depositario delle scritture contabili dell'impresa

Capo 4

Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Art.20 Comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli atti contenuti nelle lettere di intento

Si ritiene che la modifica apportata dall'art.20 sposti solamente l'adempimento dal committente al fornitore o prestatore che comunque dovrà procedere a riepilogare nella dichiarazione iva annuale le dichiarazioni di intento ricevute.

Conclusioni

Condividendo pienamente il percorso intrapreso dal Governo verso una semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e imprese, pur sottolineando la necessità che tale interventi producano una reale semplificazione degli stessi, auspichiamo una immediata riduzione della produzione legislativa in materia fiscale con contestuale eliminazione di adempimenti superflui o quantomeno anacronistici.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Roberto Falcone



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it